

ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 LEGGE N. 241/1990

TRA

Il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Odontostomatologiche e Materno-Infantili dell'Università degli Studi di Verona (di seguito denominato UNIVR), con sede legale in Verona, P.le L.A. Scuro n. 10, C.F. 93009870234, P. I.V.A. 01541040232, rappresentato dal Direttore del Dipartimento, prof. Giovanni De Manzoni, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Dipartimento in data 16 marzo 2022

E

l'Università degli Studi di Parma, nell'interesse del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (di seguito denominato UNIPR), con sede legale in Parma, Via Università n. 12, P.IVA e C.F. 00308780345, rappresentata dal Rettore Pro Tempore, Prof. Paolo Andrei

(di seguito indicate anche congiuntamente come "le Parti")

PREMESSO CHE:

- l'art. 15 della L. n. 241/90 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- UNIVR nell'ambito delle proprie competenze istituzionali è interessata ad acquisire e sviluppare conoscenze nonché applicare metodologie e tecniche di ricerca nei settori di propria attività, stabilendo contatti con Istituti Universitari che operino nello stesso settore;
- UNIVR ha interesse a collaborare per l'esecuzione del progetto dal titolo: **Meccanica cardiaca nelle cardiomiopatie congenite: sviluppo di un sistema di visione**

computerizzata per la cinematica cardiaca: dalla ricerca di base alla ricerca clinica;

- il Dipartimento di Medicina e Chirurgia di UNIPR per il tramite del suo personale docente e ricercatore, è un centro all'avanguardia nello studio delle **Tecnologie**

Mediche Applicate ;

- il Dipartimento di Medicina e Chirurgia di UNIPR, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, è interessato allo sviluppo di una valutazione cinematica che spazi dalla singola cellula cardiaca (ricerca di base) al paziente in sala operatoria (ricerca clinica);

- le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;

- le Parti valutano l'opportunità che il personale dipendente e/o parasubordinato e/o dottorando e/o assegnista di ricerca e/o stagista, debitamente autorizzato, possa svolgere la sua attività presso l'UNIPR e/o presso l'UNIVR;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 PREMESSE

1. Le premesse e ogni documento allegato al presente accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2 OGGETTO

1. Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività/progetto di Ricerca nell'ambito delle scienze cardiovascolari così come meglio descritto nell'allegato n. 1, al presente accordo di collaborazione, favorendo lo scambio di informazioni e di personale dipendente e/o parasubordinato e/o

dottorando e/o assegnista di ricerca e/o tirocinante, debitamente autorizzato, coinvolto nella ricerca, l'apprendimento e l'utilizzo di tecnologie innovative, ed il reciproco accesso ai locali ed uso delle attrezzature utili per la realizzazione dei programmi di ricerca comuni.

Art. 3 OBBLIGHI DELLE PARTI

UNIVR e UNIPR metteranno a disposizione le proprie competenze e professionalità, nonché le risorse e/o i locali per lo svolgimento delle attività di comune interesse.

I Dipartimenti di UNIVR e UNIPR si impegnano ad accogliere dottorandi e ricercatori nell'ambito del progetto sopraelencato

Ogni attività prevista nel presente accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento delle due Parti.

Art. 4 REFERENTI

1. I responsabili designati dalle parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:

a) per UNIVR_Prof. Giovanni Battista Luciani;

b) per UNIPR_Prof. Michele Miragoli;

2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

3. I responsabili formuleranno con cadenza annuale un rapporto relativo alle attività svolte.

Art. 5 ONERI

1. Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento della ricerca oggetto della collaborazione restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte.

La presente convenzione non comporta alcun onere per UNIVR in conseguenza

dell'utilizzo, a fini di ricerca, di spazi, attrezzature e personale messi a disposizione di

UNIPR e viceversa nessun onere per UNIPR. Per UNIPR nessun onere ricadrà

sull'Ateneo ed eventuali costi aggiuntivi saranno a carico del Dipartimento di

Medicina e Chirurgia;

Art. 6 PROPRIETÀ DEI RISULTATI

1. Fermo restando che ciascuna parte è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche e attività oggetto del presente contratto e fatti salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione, i risultati ottenuti nell'ambito delle finalità saranno in contitolarità tra le parti, con la possibilità di concordare in un successivo documento le percentuali, tenuto conto dei contributi inventivi e degli apporti di ciascuna parte.

2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo. Le pubblicazioni scientifiche risultanti dal presente accordo saranno presentate a firma di entrambe le Parti. Ciascuna Parte metterà in atto gli opportuni accorgimenti, affinché le esigenze di pubblicazione e diffusione dei risultati derivanti dalle attività condotte dalle Parti nell'ambito del presente accordo non pregiudichino o limitino in alcun modo il riconoscimento, l'esercizio e la salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale eventualmente derivanti dai risultati medesimi.

3. Le Parti si impegnano a non utilizzare i reciproci segni distintivi (nome e/o logo) per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi tra le Parti.

Art. 7 COPERTURA ASSICURATIVA

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi del proprio personale strutturato o a vario titolo impegnato nelle attività oggetto del presente accordo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, prevedendo le eventuali integrazioni che si rendessero necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria. In particolare, nel caso in cui il comportamento del proprio personale dovesse dare luogo a responsabilità verso terzi imputabile a colpa grave, si valuteranno tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa.

Art. 8 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture degli Enti ed esposto a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008. Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale di un Ente si trovi a svolgere attività di collaborazione presso la sede di un altro Ente, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi da lui realizzata assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dai rischi, esclusa la sorveglianza sanitaria.

2. Il personale delle Parti firmatarie del presente accordo è tenuto alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori stabilite con atti e regolamenti della sede ospitante.

Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente Accordo nel rispetto del Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla Protezione dei dati personali (GDPR), del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché dei provvedimenti, delle linee guida e delle autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali, nella loro ultima revisione vigente.

Art. 10 DURATA

1. Il presente accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, ha la durata di tre anni e potrà essere rinnovato con atto aggiuntivo che richiami gli stessi contenuti e termini riportati nel presente accordo, previa approvazione dei rispettivi Organi competenti.

Art. 10 RECESSO

1. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di 30 giorni

ART. 11 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, e che non fosse possibile comporre amichevolmente, sarà di esclusiva competenza del Foro di Parma.

Art. 12 FIRMA, REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

1. Il presente accordo è redatto in formato digitale, ai sensi dell'art.15, comma 92-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra

pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986, con spese di registrazione a carico della Parte richiedente.

2. L'accordo di collaborazione, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto a imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università di Parma, Autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna – Sezione Staccata di Parma – Prot. n. 10241/97 del 22.08.1997.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90

firmato: 12/06/2022